

**Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66  
"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE  
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"**

**(come modificato dagli interventi successivi)**

**CAPO III**

***Pause, riposi e ferie***

**Art. 7**

***Riposo giornaliero***

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.